

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **320/1985** (ECLI:IT:COST:1985:320)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **PALADIN** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **09/10/1985**; Decisione del **03/12/1985**

Deposito del **06/12/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **11228**

Atti decisi:

N. 320

ORDINANZA 3 DICEMBRE 1985

Deposito in cancelleria: 6 dicembre 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 297 bis del 18 dicembre 1985.

Pres. PALADIN - Rel. GRECO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, lett. a), della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali),

promossi con ordinanze emesse il 23 giugno 1984 dal Pretore di Pavia, l'8 giugno 1984 dal Pretore di Vallo della Lucania, l'8 giugno 1984 dal Pretore di Udine e il 15 ottobre 1984 dal Pretore di Brescia, iscritte rispettivamente ai nn. 985, 1004 e 1202 del registro ordinanze 1984 e al n. 43 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 34 bis, 65 bis e 125 bis dell'anno 1985.

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che, rispettivamente, con ordinanze del 23 giugno 1984 (R.O. n. 985/84) del Pretore di Pavia; dell'8 giugno 1984 (R.O. n. 1004/84) del Pretore di Vallo della Lucania; dell'8 giugno 1984 (R.O. n. 1202/84) del Pretore di Udine; del 15 ottobre 1984 (R.O. n. 43/85) del Pretore di Brescia, è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 29 e 38 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma secondo, lett. a), della legge 8 marzo 1968, n. 152, che, ai fini del riconoscimento del diritto all'erogazione dell'indennità premio di fine servizio, solo per il vedovo (e non anche per la vedova), richiede le condizioni della convivenza a carico e della inabilità a lavoro proficuo ovvero del superamento del sessantacinquesimo anno di età;

che, con sentenza del 19 marzo 1985, n. 73, questa Corte ha già dichiarato non fondata, ai sensi di cui in motivazione, la stessa questione nella considerazione che la materia è ormai regolata dall'art. 11 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 che con l'art. 19 ha abrogato la norma denunciata, sancendo il principio della completa parità tra uomo e donna ed eliminando ogni residua discriminazione;

che la questione sollevata, che si fonda sulle stesse ragioni della precedente, risulta, pertanto, manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma secondo, lett. a) della legge 8 marzo 1968, n. 152, sollevata, con riferimento agli artt. 3, 29, 38 Cost., dai Pretori di Pavia (R.O. n. 985/84), di Vallo della Lucania (R.O. n. 1004/84), di Udine (R.O. n. 1202/84), di Brescia (R.O. n. 43/85).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.